



Comune di Remanzacco

Provincia di Udine

Ufficio: SEGRETERIA.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.10 DEL 10-03-2025**

**Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE, EX ARTT 2501 E SS CC, DI
HYDROGEA SPA IN CAFC SPA - DETERMINAZIONI, INDIRIZZI,
MANDATI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Remanzacco è socio di CAFC S.p.A. ["CAFC"], società interamente partecipata da Enti Locali, che gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) secondo il modello *in house providing* sul territorio di 134 Comuni soci della ex Provincia di Udine (12 Comuni sono gestiti dalla sub-concessionaria Acquedotto Poiana S.p.A.); CAFC, infatti, con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito della CATO "Centrale", (ora AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti), del 7 ottobre 2015, n. 19, è stato individuato quale gestore unico d'ambito, con affidamento *in house* a suo favore del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli sino al 31.12.2045
- HydroGEA S.p.A. ["HG"] è una società interamente partecipata da Enti Locali, che gestisce il S.I.I. secondo il modello *in house providing* sul territorio di 20 Comuni soci della ex Provincia di Pordenone sino al 30.06.2039 in forza dell'atto convenzionale sottoscritto con la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Occidentale;

RICORDATO che con il D. Lgs. 23.12.2022 n. 201 il legislatore ha proceduto al "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";

SOTTOLINEATO che ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 201/2022 "*Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore*";

A)

VISTA la normativa nazionale in materia di Servizio Idrico Integrato ["SII"] e rilevato in particolare che:

- ex art. 147, c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, ... *1. i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ...;*
- ex art. 147, c. 2 del D. Lgs. 152/2006, *va assicurato comunque lo svolgimento [dei servizi idrici] secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: ... b) unicità della gestione;*
- ex art. 147, c. 2-bis del D. Lgs. 152/2006, *Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province ...*
- ex art. 149bis, c. 1 del D. Lgs. 152/2006, *L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;*
- ex art. 3, c. 1, D. Lgs. 201/2022, *I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;*
- ex art. 10, c. 1, D. Lgs. 201/2022, *Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge;*

B)

VISTA altresì la normativa regionale in materia di SII e rilevato che:

- ex art. 3, c. 1 della L.R. 5/2016, *Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006;*
- ex art. 4, c. 1 della L.R. 5/2016, *È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" ("AUSIR"), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ..., previste dal decreto legislativo 152/2006;*
- ex art. 16, c. 2 della L.R. 5/2016, *L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato ... a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ...*
- ex art. 16, c. 4 della L.R. 5/2016, *In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di integrazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal*

fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di integrazione;

PRESO ATTO che:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con LR n. 5/2024, al fine di dare concreta attuazione ai principi sopra richiamati ed incentivare i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, ha autorizzato la concessione, a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società "*in house*" affidatarie dei servizi idrici integrati, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'art. 2501 c.c. che coinvolgono esclusivamente società "*in house*" a totale partecipazione pubblica;
- in attuazione della sopra citata L.R. n. 5/2024, con Decreto del Presidente della Regione 25.11.2024, n° 0156/Pres, è stato approvato il regolamento attuativo della L.R. n. 5/2024 che disciplina i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai Comuni richiedenti, il procedimento per la concessione degli incentivi, le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed il termine per la conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che CAFC ed HG – anche alla luce delle collaborazioni già in essere - hanno avviato un percorso in merito all'ipotesi di un'aggregazione societaria da realizzarsi attraverso un'operazione di fusione per incorporazione di HG in CAFC, nell'intento di rafforzare ulteriormente la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in aderenza alle previsioni normative di settore e nell'interesse dei territori e degli utenti serviti dalle due Società;

CONSIDERATO, altresì, che la fusione per incorporazione realizza l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni del S.I.I., consentendo un ordinato passaggio gestionale tale da ottimizzare procedure, salvaguardare operatività e politiche di investimento a tutela dei cittadini utenti;

CONSIDERATO che CAFC, in esito alla procedura di fusione in oggetto, subentrerà nella gestione del S.I.I. nel territorio degli attuali soci di HG;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione in questione consente di realizzare l'obiettivo previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento volte al superamento della gestione frammentata del S.I.I. senza pagamenti né incassi risolvendosi integralmente in uno scambio azionario;

CONSIDERATO che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata LR n. 5/2024 e tenuto conto del processo di aggregazione in atto tra HG e CAFC, tutti i Comuni soci di HG, previa deliberazione assunta dalle rispettive Giunte Comunali, hanno chiesto alla Regione gli incentivi regionali entro i termini previsti dal regolamento regionale; nello specifico, la richiesta di ottenimento dell'incentivo è stata presentata dal Comune di Pordenone in qualità di Comune capofila;

PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla LR n. 5/2024 e dal relativo regolamento di attuazione, il Direttore Centrale della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 65754/GRFVG del 20.12.2024, Prenumero 66962, ha concesso ai Comuni di

HG il complessivo contributo di € 3.999.999,94.- (ripartito in base alle quote di partecipazione di ciascun Comune al capitale sociale di HG) finalizzato “a sostenere l'aumento di capitale sociale, qualora previsto, nell'ambito” dell'operazione di fusione per incorporazione di HG in CAFC;

TENUTO CONTO, altresì, che con il Decreto di cui sopra si è stabilito: i) che l'operazione di fusione dovrà concludersi entro il 30 settembre 2025, ii) che all'erogazione degli importi spettanti a ciascun Comune si provvederà entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione di fusione, fatto salvo il caso di richiesta di erogazione anticipata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del regolamento attuativo della LR n. 5/2024; iii) quale documentazione produrre ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta nonché la relativa tempistica;

C)

TENUTO CONTO del fatto che l'operazione di fusione in questione è in linea, altresì, con la disciplina che governa il settore regolato del S.I.I. (la regolazione indipendente del S.I.I. opera in Italia dal 2012, con l'assegnazione delle relative competenze ad un'autorità nazionale indipendente, oggi ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e risponde alla necessità di uniformazione ed ammodernamento del settore idrico, ancora frammentato sul piano gestionale;

TENUTO CONTO, in particolare, del fatto che ARERA approva con propri provvedimenti le tariffe e la loro articolazione per ciascun ambito territoriale ottimale, a fronte della presentazione, da parte del gestore locale e dell'Ente di Governo dell'Ambito [“EGA”], di un dettagliato piano economico – finanziario pluriennale (PEF), articolato in conto economico, stato patrimoniale, previsione dei flussi finanziari, a garanzia della sostenibilità della gestione complessiva in rapporto alla tariffa proposta per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che l'operazione di integrazione in questione si pone, altresì, l'obiettivo di garantire che il S.I.I. venga espletato sulla base di standard tecnici elevati;

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici ed operativi della fusione sono indicati puntualmente nel documento denominato “*Piano Operativo della Fusione*” (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'operazione di fusione in estrema sintesi:

- consente di realizzare l'obiettivo previsto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento volte al superamento della gestione frammentata del S.I.I. senza pagamenti né incassi risolvendosi integralmente in uno scambio azionario;
- accentra la gestione delle attività strategiche, generali e comuni delle due società per raggiungere la dimensione che permetta di ottenere risultati ed economie di scala;
- consente di gestire in modo efficace, efficiente ed economico il S.I.I. ed investire nell'infrastruttura idrica (coerentemente con il Piano d'Ambito approvato da AUSIR) sul territorio di 154 Comuni e nelle zone industriali di interesse regionale sottese e nelle altre zone industriali locali;
- consente di contenere i costi fissi derivanti da attività di carattere comune;
- consente di gestire in forma integrata ed unitaria le attività su un ambito territoriale vasto con peculiarità e originalità in termini morfologici, geologici, di territorio urbano e tessuto sociale;
- permette di intensificare partnership con gli altri gestori per la creazione del Gestore Unico regionale del S.I.I.;

DATO INOLTRE ATTO che, in corrispondenza ed in esito alla fusione:

- a. la tariffa all'utenza finale verrà determinata dall'EGA (AUSIR) e approvata da ARERA secondo le competenze specifiche dell'autorità stessa tenuto conto del fatto che il settore è regolato;
- b. nell'ambito del percorso finalizzato a conferire uniformità ai livelli di servizio forniti in tutta l'area della nuova estensione territoriale della gestione affidata alla Società CAFC post Operazione, la stessa opererà per conseguire la convergenza dei bacini tariffari del Pordenonese entro la fine del quinto periodo regolatorio;
- c. per i comuni dichiarati montani, CAFC si uniformerà alle decisioni assunte ed approvate dall'EGA(AUSIR);
- d. il personale dipendente di HG passerà alle dipendenze di CAFC nel rispetto della procedura di cui all'art. 2112 c.c. e all'art. 47 della L. 428/1990;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito AUSIR n. 28 del 29.10.2024 con la quale l'Autorità ha preso atto della volontà di CAFC e HG di porre in essere l'integrazione societaria sopra riportata;

PRESO ATTO della lettera di intenti sottoscritta in data 10.12.2024 da CAFC ed HG con riferimento all'integrazione in oggetto ed agli impegni delle due società sino al perfezionamento di quest'ultima;

D)

VISTI, con riferimento alla procedura di fusione:

- 1) in Allegato 1, il “*Piano Operativo della Fusione*” tra CAFC e HG, all'interno delle quali sono tra altri affrontati e / o esposti i seguenti temi:
 - il quadro di riferimento industriale, gli obiettivi e le motivazioni strategico – gestionali della fusione;
 - gli obiettivi strategici ed operativi della fusione;
 - il territorio complessivamente gestito, l'integrazione, le economie di scale e le sinergie ottenibili dalla fusione;
 - le risorse infrastrutturali ed il capitale umano (personale) di CAFC in esito alla fusione con HG;
- 2) in Allegato 2, il documento di sintesi della valutazione economica di CAFC e di HG e del rapporto di concambio preliminare delle azioni (numero di azioni di CAFC S.p.A. assegnate ai soci di HG), documento redatto e sottoscritto dall'*Advisor* nominato dalle due società, in base al quale il rapporto di concambio preliminare redatto sulla base dei bilanci al 31.12.2023 è pari a n. 0,0117906 azioni ordinarie di CAFC per ogni azione ordinaria di HG. Tale preliminare rapporto di concambio verrà aggiornato dall'*Advisor* incaricato per tenere conto dei bilanci delle due Società al 31.12.2024.
Nel citato Allegato 2 si ricorda, altresì, la necessità di procedere alla verifica di congruità del rapporto di concambio da parte dell'esperto nominato dal Tribunale come da art. 2501*sexies* c.c. Ad esito della verifica di congruità del rapporto di concambio, tenuto conto che lo stesso sarà verificato sulla base dei Bilanci 2024, lo stesso potrà subire delle lievi modifiche che non dovrebbero alterare in modo sostanziale i valori delle valutazioni economiche predisposte sulla base dei bilanci 2023.

Le due Società hanno peraltro convenuto che, a seguito dell'aggiornamento del valore di concambio, per tener conto dei bilanci delle società al 31.12.2024 e della verifica di congruità del rapporto di cambio stesso ad opera dell'esperto nominato dal Tribunale, le quote azionarie post fusione dovranno essere sostanzialmente allineate con quelle risultanti dalle valutazioni effettuate con i bilanci al 31.12.2023: nello specifico, l'attuale socio di maggioranza di HG non potrà detenere una partecipazione nel capitale sociale di CAFC post fusione:

- superiore alla quota di partecipazione detenuta dall'attuale socio di maggioranza di CAFC post fusione o
- inferiore alla quota di partecipazione detenuta dall'attuale quarto socio di CAFC post fusione.

Si precisa che la valutazione economico – finanziaria di HG sulla base della quale è stato determinato il rapporto di cambio preliminare tiene conto del contributo regionale (pari ad euro 3.999.999,94.-) che verrà erogato a favore dei Comuni soci di quest'ultima - a fronte del Decreto n. 65754/GRFVG del 20.12.2024 del Direttore Centrale Regionale per l'Ambiente per la Regione Friuli Venezia Giulia - i quali si sono impegnati all'utilizzo dello stesso per sostenere la capitalizzazione nell'ambito della fusione per incorporazione di HG in CAFC;

3)in Allegato 3, il Piano Industriale elaborato nella prospettiva della citata fusione tra CAFC e HG, che affronta i temi di seguito esposti in sintesi:

- le ragioni gestionali – industriali e strategico – istituzionali che rendono auspicabile la fusione in oggetto per i Comuni soci delle due società;
- il quadro di riferimento industriale, nell'ambito del quale si evidenzia tra l'altro, la rilevanza dei servizi idrici svolti dalla società risultante dalla fusione, la significativa dimensione del territorio e della popolazione servita;
- la concreta potenzialità, offerta dalla fusione, di caratterizzare i servizi svolti in senso di maggiore efficienza, efficacia, economicità e qualità, valorizzando le complementarità industriali e organizzative delle due società, che ben possono essere integrate per cogliere vantaggiose economie di scala e di scopo;
- l'elevata qualità delle risorse umane di cui la società risultante dalla fusione potrà disporre;
- il consistente patrimonio impiantistico idrico complessivamente a disposizione, e l'impegno a fronteggiare gli investimenti necessari al suo rafforzamento;

4)in Allegato 4, lo schema di Statuto di CAFC quale società risultante dalla fusione, il quale varierà rispetto allo statuto previgente solo con riferimento al capitale sociale (art.5);

5)in Allegato 5, il patto parasociale tra gli attuali soci di CAFC S.p.A. ed i soci di HYDROGEA S.p.A.;

6)in Allegato 6, la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per la configurazione di CAFC, quale organismo *in house providing*, che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei suoi soci e che varierà rispetto alla convenzione previgente: i) con riferimento all'elenco dei Comuni soci nonché ii) per tenere conto dell'ampiamiento del numero dei componenti massimi della Commissione dei soci (da n. 3 a n. 15 anziché da n. 3 a n. 11) così come previsto dal patto parasociale di cui all'Allegato 5;

7)in Allegato 7, il Regolamento del coordinamento soci e della Commissione dei Soci – adottato in attuazione della convenzione di cui all'Allegato 6 – che varierà rispetto al

regolamento previgente: i) con riferimento all'elenco dei Comuni soci nonché ii) per tenere conto dell'ampiamento del numero dei componenti massimi della Commissione dei soci (da n. 3 a n. 15 anziché da n. 3 a n. 11) così come previsto dal patto parasociale di cui all'Allegato 5;

E)

VISTO l'art. 5, c. 1, D. Lgs. 175/2016, in base al quale *A eccezione dei casi in cui l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo ... di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*

VISTO ancora l'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016, in relazione al quale *Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*

VISTO l'art. 5, c. 3, D. Lgs. 175/2016, in base al quale *L'amministrazione invia l'atto deliberativo ... di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere ... all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo;*

VISTO l'art. 5, c. 4, D. Lgs. 175/2016, in base al quale *La segreteria della Sezione competente [della Corte dei Conti] trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni;*

TENUTO CONTO del fatto che:

- rispetto alla normativa di cui ai capoversi precedenti i soci di HG risulta si siano determinati a trasmettere, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("AGCM") e alla Corte dei conti, la deliberazione assunta dai rispettivi consigli comunali di approvazione della fusione (si rammenta peraltro che solo essi, a seguito della fusione di HG in CAFC, acquisiranno una partecipazione in CAFC);
- viceversa, per gli Enti già soci di CAFC l'operazione di fusione in questione non determina l'acquisizione ex novo di una partecipazione in CAFC, ed anzi la partecipazione di ciascuno di essi risulterà lievemente diluita in relazione all'ingresso nella compagine

- sociale dei soggetti di cui sopra sub A), in ragione del rapporto tra le valutazioni economico – finanziarie delle due Società, per cui si rinvia al precedente punto D2);
- per gli Enti già soci di CAFC non si provvede all'invio della presente deliberazione ad AGCM e Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 18 Ottobre 2023 - n 227/2023/PASP; Corte dei Conti – Sezioni Riunite per il Controllo, 23 Novembre 2022 - n 19/SSRRCO/QMIG/2022);

F)

Nel corso degli anni, a seguito delle diverse operazioni di integrazione societaria che hanno di volta in volta coinvolta CAFC e Comuni poi divenuti soci della stessa, sono stati sottoscritti dei patti parasociali tra i soci di CAFC; uno di questi è scaduto ed uno è in scadenza, pertanto, si rende necessario deliberarne il rinnovo tenuto conto della permanenza delle condizioni che ne impongono il rinnovo.

Nello specifico:

- a.I Comuni soci di CAFC, ante trasferimento del ramo S.I.I. della città di Udine da AMGA S.p.A. a CAFC, ed il Comune di Udine (divenuto socio di CAFC a seguito del citato trasferimento), hanno sottoscritto un patto parasociale in data 30.12.2020 (Allegato 8). Tale patto parasociale, all'art. 4, prevede che i *“4.1 I patti di cui sopra conseguono a quanto enunciato nella premessa ed avranno la durata di 5 (cinque) anni e saranno rinnovabili, sempre che non cessi, già precedentemente, il requisito del possesso di azioni CAFC da parte del Comune di Udine. 4.2 L'impegno delle Parti di cui all'art. 3 rimarrà valido fino a che il Comune di Udine rimanga, in termini percentuali di partecipazione al capitale sociale, almeno il quarto socio in CAFC”*. Tenuto pertanto conto della naturale scadenza di tali patti e della permanenza delle condizioni che ne impongono il rinnovo, i Consigli Comunali sono tenuti a riapprovare i patti stessi;
- b.I Comuni soci di CAFC, ante fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A., hanno sottoscritto in data 07.04.2017 con gli ex soci di Carniacque S.p.A. stessa (divenuti soci di CAFC a seguito della citata fusione) un patto parasociale (Allegato 9). Tale patto parasociale, all'art. 5, prevede che *“5.1 I patti di cui sopra conseguono a quanto enunciato nella premessa ed avranno la durata di 5 (cinque) anni e potranno essere ulteriormente rinnovati, d'intesa tra le Parti, sempre che non cessi, già precedentemente, il requisito del possesso di azioni CAFC, nella misura che sarà inizialmente detenuta, da parte dei Comuni ex soci di CARNIACQUE (fermo restando l'obbligo del mantenimento di almeno un'azione ai fini della disciplina dell'in-house providing)”*. Tenuto pertanto conto della naturale scadenza di tali patti e della permanenza delle condizioni che ne impongono il rinnovo, i Consigli Comunali sono tenuti a riapprovare i patti stessi;

VISTI i pareri ex art. 49, D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

- 1.Che le premesse, unitamente agli allegati puntualmente elencati sono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e pure devono

intendersi integralmente richiamate le argomentazioni analitiche attestanti la fattibilità e legittimità dell'operazione;

2.DI PRENDERE ATTO della normativa nazionale e regionale in materia di Servizio Idrico Integrato di cui ai punti A) e B) delle premesse;

3.DI APPROVARE le finalità della fusione, l'assetto operativo in esito alla fusione stessa ed il relativo sviluppo temporale degli atti, come descritto al punto C) delle premesse;

4.DI APPROVARE quanto al punto D) ed in particolare:

- in allegato 1 il "*Piano Operativo della Fusione*";
- in Allegato 2, il documento di sintesi della valutazione economica di CAFC e di HG, in base al quale il rapporto di concambio preliminare, redatto sulla base dei bilanci al 31.12.2023, è pari a n. 0,0117906 azioni ordinarie di CAFC per ogni azione ordinaria di HG;

5.DI APPROVARE il fatto che il sopra riportato rapporto di concambio preliminare verrà aggiornato per tenere conto dei bilanci delle due Società al 31.12.2024 e che si renderà necessario procedere alla verifica di congruità del rapporto di concambio da parte dell'esperto che verrà incaricato dal Tribunale così come previsto dall'art. 2501 *sexies* c.c.;

6.DI PRENDERE ATTO del fatto che la valutazione economico – finanziaria di HG sulla base della quale è stato determinato il rapporto di cambio preliminare tiene conto del contributo regionale (pari ad euro 3.999.999,94.-) che verrà erogato a favore dei Comuni soci di quest'ultima - a fronte del Decreto n. 65754/GRFVG del 20.12.2024 del Direttore Centrale Regionale per l'Ambiente per dalla Regione Friuli Venezia Giulia - i quali si sono impegnati all'utilizzo dello stesso per sostenere la capitalizzazione nell'ambito della fusione per incorporazione di HG in CAFC;

7.DI APPROVARE il fatto che l'operazione di fusione verrà eseguita anche nel caso in cui, a seguito dell'aggiornamento del valore di concambio - per tenere conto dei bilanci delle società al 31.12.2024 nonché della verifica di congruità del rapporto di cambio stesso ad opera dell'esperto nominato dal Tribunale le quote azionarie post fusione siano sostanzialmente allineate con quelle risultanti dalle valutazioni effettuate con i bilanci al 31.12.2023 (vedasi il documento allegato *sub* 3 all'Allegato 2: prospetto dimostrativo dell'applicazione del rapporto di cambio): a tal fine si stabilisce che, in ogni caso, l'attuale socio di maggioranza di HG non potrà detenere una partecipazione nel capitale sociale di CAFC post fusione:

- superiore alla quota di partecipazione detenuta dall'attuale socio di maggioranza di CAFC post fusione o
- inferiore alla quota di partecipazione detenuta dall'attuale quarto socio di CAFC post fusione.

8.DI PRENDERE ATTO dell'obbligatoria verifica di congruità dei valori di cui sopra da parte dell'esperto nominato dal Tribunale come da art. 2501 *sexies* c.c.;

9.DI APPROVARE, sempre in riferimento al punto D), in particolare:

- in Allegato 3, il Piano Industriale elaborato nella prospettiva della citata fusione tra CAFC e HG, articolato come da premessa;

- in Allegato 4, lo schema di Statuto di CAFC quale società risultante dalla fusione, il quale varierà rispetto allo statuto previgente solo con riferimento al capitale sociale (art. 5);
 - in Allegato 5, il patto parasociale tra i soci di CAFC ed i soci di HG;
 - in Allegato 6, la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per la configurazione di CAFC, quale organismo *in house providing*, che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei suoi soci e che varierà rispetto alla convenzione previgente: i) con riferimento all'elenco dei Comuni soci nonché ii) per tenere conto dell'ampiamiento del numero dei componenti massimi della Commissione dei soci (da n. 3 a n. 15 anziché da n. 3 a n. 11) così come previsto dal patto parasociale di cui all'Allegato 5;
 - in Allegato 7, il Regolamento del coordinamento soci e della Commissione dei Soci – adottato in attuazione della convenzione di cui all'Allegato 6 – che varierà rispetto al regolamento previgente: i) con riferimento all'elenco dei Comuni soci nonché ii) per tenere conto dell'ampiamiento del numero dei componenti massimi della Commissione dei soci (da n. 3 a n. 15 anziché da n. 3 a n. 11) così come previsto dal patto parasociale di cui all'Allegato 5. Di far proprio quanto alla lettera E) delle premesse cui si rinvia;
10. DI APPROVARE pertanto l'operazione di fusione per incorporazione di HydroGEA S.p.A. in CAFC S.p.A., ex art.2501 e ss. C.C., tenuto conto di tutto quanto deliberato ai numeri precedenti;
11. DI APPROVARE, ai fini dell'allineamento temporale e in previsione dell'imminente scadenza, il Patto parasociale tra i Comuni soci di CAFC e il Comune di Udine in Allegato 8;
12. DI APPROVARE, ai fini dell'allineamento temporale e rinnovo, il Patto parasociale tra i Comuni soci di CAFC e i Comuni ex soci di Carniacque S.p.A. in Allegato 9;
13. DI DARE MANDATO al sindaco o suo delegato e agli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, per dare attuazione alla presente deliberazione adottando tutti gli atti conseguenti nessuno escluso od eccettuato, comprese le eventuali deliberazioni societarie che si rendessero necessarie. Gli stessi sono inoltre autorizzati a prestare il consenso a che agli elaborati oggi approvati vengano apportate modifiche, non sostanziali, ritenute necessarie dal Notaio o altro ufficio pubblico, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
14. DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
15. DI DICHIARARE, in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

